



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n.43/T **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. Marsibilio Gianfranco, nato a Guardiagrele (CH) il 12.02.1959 ed ivi residente in via Tripio n.2 C.F.:MRSGFR59B12E243B, in qualità di Presidente dell'**"ENTE MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE"** con sede in Guardiagrele (CH) alla via Roma n.28, C.F.:80003140698, acquisita al prot. n.17152 in data 03.07.2025 e ss.mm.ii. prot. n.17486 in data 07.07.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico **in Piazza Santa Maria Maggiore, Largo Nicola Da Guardiagrele, Largo Pignatari, Via Modesto della Porta, Via Roma, Traversa San Francesco, Largo San Cristofaro, via Cavalieri, via Tripio e Largo Garibaldi per il giorno 13 luglio 2025, per lo svolgimento dell'evento denominato "La dolce Vita anni 50"**;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole, prot. n.17569 del 08.07.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

C o n c e d e

alla "ENTE MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE" con sede in Guardiagrele (CH) alla via Roma n.28, C.F.:80003140698, e per essa al Sig. Marsibilio Gianfranco, meglio sopra generalizzato, **l'occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza Santa Maria Maggiore, Largo Nicola da Guardiagrele, Largo Pignatari, Via Modesto della Porta, Via Roma, Traversa San Francesco, Largo San Cristofaro, Via Cavalieri, Via Tripio e Largo Garibaldi per il giorno 13 luglio 2025, per lo svolgimento dell'evento denominato "La dolce Vita anni 50"** alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la Concessione non è dovuto il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del vigente Regolamento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 allegato B art 27 bis ed ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, art. 10.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 10.07.2025

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rocco RANIERI

